



COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Reg. Delib.

N. Reg. Pubblic.

Oggetto: **GESTIONE IMU - CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNUALITA' D'IMPOSTA 2021.**

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di aprile alle ore 21.00 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in quanto

Compatibili con la situazione emergenziale in atto, vennero oggi convocati in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione i Membri del Consiglio comunale per mezzo di un collegamento telematico aperto dal Sindaco.

All'appello risultano i Signori:

• FERIOLI EUGENIO	SINDACO	Presente
• GORINI SILVANA	VICE SINDACO	Presente
• RIBONI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
• GHIGLIETTI LUIGI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• DELLA MONICA MATILDE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• RIOTTA ANGELICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• LOSI MARINELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• GRASSI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• GIANNELLI RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• MALUSARDI ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
• VOLPI GIUSEPPE		Presente
•		
•		

Si precisa che nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 18/2020 e dal Decreto Sindacale n. 6 del 28.10.2020 sono presenti tramite collegamento in videoconferenza il Sindaco RAG. FERIOLI EUGENIO e i Consiglieri Comunali. Il collegamento telematico avviene utilizzando l'applicativo Gotomeeting.

Assume la presidenza il RAG. FERIOLI EUGENIO in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA CAMMARA GIOVANNA, anch'essa collegata in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Sindaco invita il Consiglio a trattare la pratica all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Breve premessa del Sindaco il quale sottolinea che per quest'anno si propone al Consiglio Comunale di confermare l'aliquota IMU dell'anno 2020, che risulta pari al 10,80%;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i

servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 e decorre solo in seguito all'adozione del decreto stesso e che, pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto

- che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispongono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta nel termine di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la propria precedente deliberazione n.33 del 03.06.2020 portante: "Gestione IMU – Approvazione aliquote IMU anno 2020";

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2021 le medesime aliquote di cui al prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che elenca le aliquote 2020;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area competente ai sensi dell'art. 49 del D.-Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi dai n. 11 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2021 le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU già deliberate nell'anno 2020, come da prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Quindi con separata votazione avente il seguente risultato:

voti favorevoli n. 11 resi dai consiglieri comunali presenti e votanti

5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
RAG. FERIOLI EUGENIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CAMMARA GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti dell'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione originale è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito istituzionale di questo ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUBBLICAZIONI

LI 22/4/2021

Alberto Carra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo comune

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CAMMARA GIOVANNA

ALLEGATO "A"

ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2021

Aliquota	Descrizione
6 per mille	<p>Aliquota per abitazione principale di categoria <u>A/1 A/8 A/9</u> e relative pertinenze.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica</p>
6 x mille	<p>Per i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto dagli iscritti AIRE (Anagrafe italiana dei residenti all'estero) a condizione che gli stessi non risultino locati. L'agevolazione viene applicata ad un solo fabbricato adibito ad abitazione e relativa pertinenza.</p> <p>Ai fini della fruizione dell'agevolazione i contribuenti interessati dovranno presentare apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi entro il 31 dicembre.</p>
0,4 per mille	Fabbricati Rurali
0,0 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
10,60 per mille	Terreni agricoli
10,80 per mille	Immobili classificati nel gruppo catastale "D"
10,80 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le altre fattispecie di immobili